

infermità alle quali il militare può andar soggetto, io non posso a meno che convenire nell'opinione emessa dal signor generale Dabormida, e mi associo eziandio all'emendamento che farebbe al suo articolo, colla distinzione *delle mani e dei piedi*, come si era previsto nel progetto di regolamento, affinché quando si dice un membro, taluno non voglia interpretarlo per la perdita di un dito.

MENABREA. Après les observations que l'honorable général Dabormida vient de faire, il me semble qu'il serait beaucoup mieux d'ajouter les mots: *e tutte le ferite riconosciute equivalenti*.

PRESIDENTE. Converrebbe che tanto questa variazione come quell'altra proposta dal commissario regio fossero formulate in modo chiaro, altrimenti non posso porle in votazione.

Sono proposti questi due sotto-emendamenti all'emendamento del generale Dabormida: 1° La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso *delle mani e dei piedi*, ovvero di due di questi membri, ecc.; 2° *od altre infermità equivalenti* che provengono, ecc.

Il signor generale Dabormida consente a queste variazioni? (Il deputato Dabormida accenna di acconsentire.)

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti questa prima parte dell'articolo così emendata, che mi fo a rileggere:

« La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri od altre infermità equivalenti che provengano dalle cause accennate nell'articolo 3, danno diritto al *maximum* della pensione di giubilazione aumentato della metà, qualunque sia la durata dei servizi precedenti. »

(È approvata.)

Viene la seconda parte; la rileggo. (Vedi sopra)

DURANDO. Vi è una grandissima differenza tra questo articolo e quello stato proposto dal Governo. Con questo, che è identico a quello della Commissione, si accorda il *maximum*, qualunque sia il tempo del servizio, a chi perde un braccio, mentre colla disposizione primitiva del Governo si accordava il *minimum*, più un aumento secondo i differenti anni di servizio. Non dirò che questa disposizione sia ingiusta, ma non sarebbe troppo conforme ai principii della giustizia distributiva.

Supponiamo il caso di due ufficiali i quali abbiano perduto tutti e due un braccio, ma in epoche differenti: per esempio, un sottotenente, un militare perde un braccio, ma questo non avviene che dopo pochi giorni di servizio. All'incontro un generale, un altro ufficiale perde un braccio dopo 25 anni di servizio: evidentemente ognuno di questi ufficiali è in una situazione di benemeranza molto differente relativamente alla pensione. Il primo, che ha perduto il braccio dopo pochi giorni di servizio, ha bensì un titolo di benemeranza per averlo dato al servizio dello Stato; ma il secondo non solamente ha il titolo di benemeranza per aver perduto il braccio, ma ha ancora il titolo di benemeranza che gli danno 25, 30, 40 anni di servizio. Mi pare adunque che la situazione di questi ufficiali sia affatto differente, quindi è che io non mi dispongo a votare quest'articolo prima che la Commissione ed il generale Dabormida non adottino questa differente situazione di ufficiali.

D'AVIernoZ. La loi sur les pensions ou retraites doit être réglée non-seulement sur les mérites, mais encore sur les besoins. Or, les mérites d'un général qui perd un membre au bout de 20 ans de service sont plus grands que ceux d'un soldat qui reçoit la même blessure le lendemain de son arrivée au corps; mais ses besoins ne seront pas augmentés

comme ceux du soldat; sauf les inconvénients de la perte d'un membre il n'éprouvera aucune privation avec la pension qui lui est accordée.

Le cas est bien différent avec le soldat ou sous-officier. La loi doit être faite pour le plus grand nombre; or le plus grand nombre de ces catégories sort incontestablement des classes ouvrières, et le paysan ou l'artisan qui perd un membre en perd non-seulement l'usage, mais il perd encore sa fortune, qui était toute dans son travail.

Pourtant le prix d'une journée dans notre pays de 25 à 30 sous, et à 300 le nombre de jours ouvrables dans l'année, cela faite une valeur d'environ 400 à 500 francs. On voit donc que la pension qui est allouée est encore au-dessous de cette somme, qui est cependant la plus faible à laquelle on puisse évaluer la subsistance et l'entretien d'un homme. Il semble donc qu'on ne peut pas porter plus bas le secours que le pays doit à un homme mutilé à son service, puisque tous les Gouvernements doivent se montrer paternels envers le sujet; par conséquent je vote en faveur du projet de loi tel qu'il est amendé par la Commission.

PETTITI, relatore. Io ho poche cose a dire dopo quanto ha detto il generale D'AviernoZ.

La Commissione ha fatto queste variazioni al progetto ministeriale appunto in riguardo piuttosto dei soldati e dei sotto-ufficiali che non degli uffiziali, perchè particolarmente fra gli uffiziali superiori se ne vedono alcuni i quali hanno perduto un braccio, e godono egualmente del grado nel servizio; si è pensato adunque di provvedere particolarmente al sostentamento dei soldati e sotto-ufficiali, e di indennizzarli piuttosto del sofferto danno che non del servizio prestato, e tutti noi che siamo stati in campagna, abbiamo veduto soldati che avevano un mestiere, e che in seguito alla campagna hanno perduto chi un braccio, chi una gamba, per cui non possono più esercire l'arte loro. In conseguenza bisogna che la patria provvegga alla loro sussistenza.

PRESIDENTE. Leggo la seconda parte dell'articolo 8 proposto dal generale Dabormida:

« L'amputazione o la perdita assoluta dell'uso di un membro, e le infermità equivalenti a tale perdita provenienti dalle cause accennate nell'articolo 3, danno diritto al *maximum* della pensione, qualunque sia la durata dei servizi precedenti. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Farò solo un emendamento. Alla parola *membro* si sostituisca *di una mano o di un piede*, per essere consentaneo a quanto s'è detto nell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Se il signor Dabormida vi acconsente. . .

DI PETTINENGO, commissario regio. *O infermità equivalenti.*

LANZA. Mi pare che queste parole *infermità equivalenti* daranno poi luogo a delle contestazioni difficili a risolversi. Non è così facile di determinare quali infermità possa equivalere alla perdita di un membro. Diffatti la legge francese non dice mica che le infermità equivalenti; la perdita di un membro saranno compensate egualmente, ma dice *la perdita di altre membra equivalenti*.

PETTITI, relatore. Domandi leggere il regolamento francese:

« Les blessures ou infirmité qui occasionnent la perte absolue de l'usage d'un membre, ou qui y sont reconnues équivalentes, donnent droit à *minimum* de la pension d'ancienneté, quelle que soit la durée des services. »

PRESIDENTE. Faccio notare che questa frase d'*infermità equivalenti* fu già approvata nella prima parte dell'articolo,